



R.G. TRIB. FED. n. 40/2025

(PROC. P.A. n. 35/2025)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi in videoconferenza su piattaforma Microsoft Teams messa a disposizione dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

- **Avv. Valentina Mazzotta** - Presidente
- **Avv. Simone Colla** - Componente
- **Avv. Giorgio Santini** - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti della **sig. ra Marta Nesci** (tessera fise n. 50016075) e della **sig. ra Elisa Basone** (tessera fise n. 50016209), per la violazione delle seguenti norme e principi, in considerazione della pubblicazione integrale e in chiaro su un social di un atto prodotto dalla Procura Federale riferito ad altro tesserato:

- 1) art. 1.2 del Regolamento di Giustizia FISE il quale prevede che *“costituiscono, altresì, illeciti disciplinari [...] i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all’attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati”*;
- 2) art. 1.3 del Regolamento di Giustizia FISE nella parte in cui prevede che *“è altresì sanzionabile: [...] d) ogni dichiarazione lesiva della reputazione [...] dei tesserati”*;
- 3) art. 2 del Codice di Comportamento sportivo del Coni, secondo il quale *“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque*

referibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”;

4) art. 7 del Codice di Comportamento sportivo del Coni, secondo il quale *“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo”;*

5) art. 10, commi 1 e 2, dello Statuto FISE, secondo il quale *“i tesserati si impegnano a rispettare lo Statuto e i Regolamenti FISE [...] e ad osservare il “Codice di comportamento sportivo del CONI la cui violazione costituisce grave inadempienza, passibile di adeguate sanzioni”*

P.Q.M.

Il Tribunale, come sopra composto,

APPLICA

- alla deferita **Marta Nesci** la sospensione per mesi due ex art. 6.1., n. IV, V, VI, VIII, IX, XI, oltre l'ammenda, di cui all'art. 6.1. n. III, di euro 1.000;
- alla deferita **Elisa Basone** la sospensione per mesi due ex art. 6.1., n. IV, V, VI, VIII, IX, XI, oltre l'ammenda, di cui all'art. 6.1. n. III, di euro 1.000.

MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare la presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed ai Deferiti presso i loro difensori, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.



PRESIDENTE: *F.to* Avv. Valentina Mazzotta

COMPONENTE: *F.to* Avv. Simone Colla

COMPONENTE- RELATORE: *F.to* Avv. Giorgio Santini

Depositato in Roma il 2 marzo 2026